

**Legge regionale 26 luglio 1991, n. 16 (BUR n. 66/1991)**

**ASSESTAMENTO DELL'ORGANICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE E COMPLETAMENTO DEL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO.**

**Art. 1 - Variazioni dell'organico regionale.**

1. In relazione alle esigenze di completamento del nuovo assetto organizzativo e al fine di consentire i provvedimenti attuativi di cui all'[art. 35](#) della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 sono apportate le seguenti variazioni all'organico regionale.
2. La dotazione organica della qualifica funzionale di funzionario è aumentata di n. 20 unità.
3. La dotazione organica della qualifica funzionale di istruttore direttivo è diminuita di n. 79 unità.
4. La dotazione organica della qualifica funzionale di istruttore è aumentata di n. 51 unità.
5. La dotazione organica della qualifica funzionale di collaboratore professionale è aumentata di n. 50 unità.
6. La dotazione organica della qualifica funzionale di esecutore è diminuita di n. 33 unità.
7. La dotazione organica delle qualifiche funzionali di operatore e di ausiliario è diminuita, rispettivamente, di n. 3 e n. 6 unità.

**Art. 2 - Personale con mansioni di terminalista.**

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo i posti in aumento riferiti alla qualifica di Collaboratore professionale, previsti, oltre che dalla presente legge, dalla [tabella A](#) della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, per un totale di n. 320 unità, sono assegnati attraverso un'apposita selezione per titoli e prova pratica a dipendenti con qualifica di esecutore per l'attribuzione della figura professionale di terminalista ai sensi dell'[art. 35](#), comma 1, della citata [legge regionale n. 12](#).

**Art. 3 - Personale laureato con qualifica di istruttore direttivo.**

1. In relazione al completamento del nuovo assetto organizzativo, il personale in possesso del diploma di laurea attualmente inquadrato nella qualifica funzionale di istruttore direttivo, con anzianità di 3 anni nella qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge, potrà accedere alla qualifica funzionale di funzionario previo superamento di concorso interno riservato.

**Art. 4 - Personale con funzioni di vigilanza nel settore primario.**

1. A modifica di quanto disposto dall'[art. 57](#), terzo comma della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, i requisiti per l'appartenenza al nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare sono quelli previsti dalla vigente normativa per i dipendenti regionali con qualifica funzionale di istruttore direttivo.

2. I dipendenti regionali in servizio costituenti il nucleo originario di ispettori di cui al citato art. 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, con anzianità di 5 anni nella qualifica di istruttore alla data di entrata in vigore della presente legge e in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore rispetto a quello richiesto per l'accesso ai posti, sono inquadrati nella qualifica funzionale di istruttore direttivo, previo superamento di concorso interno riservato.

3. I dipendenti regionali che disimpegnano funzioni di delegato speciale per le malattie delle piante in relazione al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 23 ottobre 1986, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, sono inquadrati nella qualifica funzionale di istruttore direttivo previo superamento di concorso interno riservato.

**Art. 5 - Adempimenti attuativi.**

1. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire con proprio provvedimento le modalità di applicazione di quanto previsto dagli articoli precedenti, nei limiti della dotazione organica tabellare in vigore.

**Art. 6 - Dotazioni organiche.**

1. Le dotazioni organiche del personale del ruolo regionale di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 sono così modificate:

omissis <sup>(1)</sup>

**Articolo 7 - Dichiarazione d'urgenza.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'[articolo 44](#) dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

## CATALOGAZIONE

1    ()    Tabella riportata nella legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.